

**COMUNE DI SIAPICCIA**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

***REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO, LA DISCIPLINA E LA  
GESTIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO NEL  
COMUNE DI SIAPICCIA***

Approvato con deliberazione del C.C. n. 42 del 25/09/2000 annullata parzialmente dal CO.RE.CO. di Cagliari con provvedimento n. 3488/041/2000 del 15/11/2000, adeguato con deliberazione del C.C. n. 56 del 28/11/2000



## Indice

<b>CAPO I</b>	pag. 2
<b>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	pag. 2
Art. 1 - Finalità	pag. 2
Art. 2- Titolarità degli usi civici	pag. 2
Art. 3- Zonizzazione usi civici	pag. 2
Art. 4- Modalità di concessione usi civici	pag. 3
Art. 5- Sospensione, alienazione, permuta dei terreni civici	pag. 3
<b>CAPO II</b>	pag. 5
<b>ZONIZZAZIONE USI CIVICI</b>	pag. 5
<b>Terreni in zona A</b>	pag. 5
Terreni destinati alle colture agrarie, attività zootecniche e vivaista	pag. 5
Art. 6- Tipologia di attività	pag. 5
Art. 7- Titoli di preferenza e durata di concessione	pag. 5
Art. 8- Superfici concedibili per unità lavorativa	pag. 6
Art. 9- Superfici concedibili per realizzazione fabbricati	pag. 6
<b>Terreni in zona B</b>	pag. 7
Terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale	pag. 7
Art. 10- Tipologia di attività	pag. 7
Art. 11- Titoli di preferenza e durata di concessione	pag. 7
Art. 12- Concessione dei terreni sottoposti a vincolo	pag. 8
<b>Terreni in zona C</b>	pag. 9
Forme di utilizzazione non tradizionali di uso civico	pag. 9
Terreni destinati ad interventi turistici e sportivi	pag. 9
Art. 13- Tipologia di attività	pag. 9
<b>Terreni in zona D</b>	pag. 10
Forme di utilizzazione tradizionali di uso civico	pag. 10
Terreni destinati a legnatico e pascolo	pag. 10
Art. 14- Scelta dell'area	pag. 10
Art. 14a- Documenti da produrre	pag. 10
Art. 14b- Quantità per nucleo familiare	pag. 10
Art. 14c- Vendita	pag. 10
Art. 14d- Autorizzazioni	pag. 10
Art. 14e- Pagamento	pag. 11
Art. 14f- Prezzo	pag. 11
Art. 14g- Modalità di esbosco	pag. 11
Art. 14h- Zona concessa al taglio	pag. 11
Art. 14i- Modalità di trasporto del legname	pag. 11
Art. 14l- Sanzioni	pag. 11
Art. 14m- Sorveglianza	pag. 12
Art. 14n- Periodo di permanenza nei boschi	pag. 12
Art. 14o- Ammende	pag. 12
Art. 14p- Pascolo nelle zone concesse al taglio	pag. 12
Art. 14q- Utilizzo dei proventi ricavati	pag. 12
<b>Terreni in zona E</b>	pag. 13
Terreni seminativi interessati da coltivazioni arboree	pag. 13
Art. 15 – Sanatoria dei terreni compromessi	pag. 13
<b>CAPO III</b>	pag. 14
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	pag. 14
Art. 16- Realizzazione di infrastrutture	pag. 14
Art. 16 bis- Regolamento del diritto di superficie	pag. 14
Art. 17- Subaffitto e cessione del diritto	pag. 15
Art. 18- Divieti	pag. 15
Art. 19- Sanzioni	pag. 16
Art. 20- Revoca delle concessioni	pag. 16
Art. 21- Cessata attività	pag. 17
Art. 22- Tariffe	pag. 17
Art. 23- Revoca per pubblico interesse	pag. 18
Art. 24- Ammende	pag. 18
Art. 25- Impegni di spesa	pag. 18
Art. 26- Rinnovo della concessione	pag. 18
Art. 27- Utilizzo del regolamento	pag. 19
Art. 28- Norme parallele	pag. 19
Art. 29- Stesura del piano di valorizzazione	pag. 19
Art. 30- Regolamenti precedenti	pag. 19

# **COMUNE DI SIAPICCIA**

## **PROVINCIA DI ORISTANO**

### **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO NEL COMUNE DI SIAPICCIA**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

L'esercizio degli usi civici, goduti per antico uso dalla popolazione di SIAPICCIA, è regolato dalla Legge Regionale n° 12 del 14.03.1994 e dal presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 1**

##### **Finalità**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento mirano a:

- a) Salvaguardare la destinazione dei terreni ad uso civico a vantaggio della comunità locale di SIAPICCIA
- b) Disciplinare l'esercizio degli usi civici;
- c) Valorizzare la potenzialità produttiva dei terreni e garantire il rispetto da parte dei cittadini fruitori dell'ambiente e delle risorse,
- d) Disciplinare nuove forme di godimento e di valorizzazione del territorio. purché vantaggiose per la comunità locale sul piano economico e sociale,
- e) Tutelare le esigenze e gli interessi comuni della popolazione anche attraverso la diretta partecipazione del Comune alla programmazione e al controllo dell'uso del territorio.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Titolarità degli usi civici**

Sono titolari del diritto dell'esercizio dell'uso civico del Comune di Siapiccia i cittadini residenti in Siapiccia. Per uso civico si intende il diritto della collettività di Siapiccia ad utilizzare i beni immobili Comunali nel rispetto dei valori ambientali e risorse naturali.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Zonizzazione usi civici**

I terreni sui quali si esercita uso civico sono distinti e utilizzabili nelle seguenti zone:

- a) **Zona A:** terreni destinati alle colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica;
- b) **Zona B:** terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale;

- c) *Zona C*; terreni destinati ad interventi turistici e sportivi;
- d) *Zona D*; terreni destinati a forme tradizionali di uso civico, legnatico e pascolo;
- e) *Zona E*; terreni seminativi compromessi da colture arboree.

La classificazione dei terreni è determinata da un Piano di Valorizzazione appositamente predisposto dalla G.M. e approvato dal Consiglio Comunale.

#### **ARTICOLO 4**

##### Modalità di concessione usi civici

Le concessioni per l'uso in modo tradizionale dei terreni gravati da uso civico, sono rilasciate al richiedente previa;

- 1) presentazione di domanda di concessione in bollo indirizzata al sindaco
- 2) presentazione di un piano colturale aziendale o di un piano di sviluppo e valorizzazione (sottoscritto dal richiedente), in conformità ed in armonia con il piano di valorizzazione delle terre civiche approvato dal Consiglio Comunale.

Le concessioni saranno rilasciate con determinazione del Responsabile del servizio Tecnico sentito il parere della commissione consiliare formata dal sindaco o suo delegato, dall'assessore per l'agricoltura da un consigliere del gruppo di maggioranza e uno del gruppo di minoranza, da un esperto tecnico agrario nominato dalla Giunta Municipale, da due coltivatori diretti o braccianti agricoli designati uno dal gruppo di maggioranza ed uno dal gruppo di minoranza.

Il Comune, con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessore Regionale competente in materia di usi civici.

L'anzidetta riserva d'uso non può avere durata superiore ai dieci anni, deve prevedere delle compensazioni per il mancato esercizio del diritto d'uso e decade con il venir meno dei presupposti che l'hanno determinata. Può essere rinnovata con le stessa procedura della concessione.

#### **ARTICOLO 5**

##### Sospensione, alienazione, permuta di terreni civici

L'Amministrazione comunale con deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, può richiedere all'assessorato competente la sospensione, l'alienazione, la permuta dei terreni gravati da uso civico nei seguenti casi;

- a) qualora si renda necessario concedere un terreno per un periodo di tempo superiore ai dieci anni;

b) qualora si voglia modificare la destinazione d'uso dei terreni:

c) qualora si voglia permutare o alienare un terreno gravato da uso civico

**CAPO II**  
**ZONIZZAZIONE USI CIVICI**

TERRENI IN ZONA A  
Terreni destinati alle colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica

**ARTICOLO 6**  
Tipologia di attività

Appartengono alla categoria dei terreni in zona A quelli utilizzabili per “*colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica*” che attraverso opportune lavorazioni e/o piani di valorizzazione e trasformazione agraria siano in grado di garantire adeguato reddito.

In tale zona può essere svolta l'*attività agrituristica* quale attività complementare a quelle indicate al primo comma.

L'*attività silvicola* è consentita unicamente per la realizzazione di fasce frangivento realizzate direttamente dal Comune o da altri soggetti autorizzati dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Potranno essere realizzate le recinzioni solo se previste in progetto o relazione, e nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione per la disciplina la salvaguardia il libero transito nelle strade esistenti.

Le piante di alto fusto non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione Concedente.

La legna di risulta dal taglio nonché quelli provenienti dalla pulizia e lavorazione del terreno, rimane di proprietà del Comune, salvo autorizzazione diverse effettuate mediante piani di taglio.

**ARTICOLO 7**  
Titoli di preferenza e durata concessione

I terreni appartenenti alla categoria definita zona A sono concessi dal Responsabile del Servizio Tecnico con le modalità di cui all'art. 4, nell'ordine di preferenza a:

- a)- Coltivatori diretti, braccianti e imprenditori agricoli in forma singola o associata;
- b)- Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- c)- Enti e amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura o zootecnia;
- d)- Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;

e)- Gli altri cittadini di Siapiccia.

Le concessioni avranno la durata di..

- a) anni cinque per colture erbacee;
- b) anni dieci per la vite e per le colture arboree in genere;
- c) anni cinque per attività zootecnica;

Tali limiti possono essere elevati ad anni 10 dal Responsabile del Servizio Tecnico, con le modalità previste dal presente regolamento, qualora l'elevazione del limite si renda necessario per la realizzazione e l'evoluzione di un razionale piano di sviluppo e di valorizzazione aziendale agraria soprattutto nel caso in cui il concessionario intenda fruire di agevolazioni da parte di Enti Pubblici

### **ARTICOLO 8**

#### **Superfici concedibili per unità lavorativa**

Le concessioni sono stabilite fino ad un massimo di ha. 5.00 di terreno per unità lavorativa per quanto riguarda i terreni seminativi in asciutto.

Nel calcolo delle unità lavorative, ai fini della concessione delle superfici, possono essere compresi i familiari che coadiuvano il Coltivatore diretto o i lavoratori permanentemente dipendenti dell'azienda purché abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.

Le concessioni comunque non potranno superare la misura massima di ha 10 per quanto riguarda i terreni seminativi in asciutto per nucleo familiare.

Per i pascoli le concessioni sono stabilite fino ad un massimo di ha 10 per unità lavorativa, fino ad un massimo di ha. 20 per nucleo familiare

Per le concessioni già in essere, i diritti acquisiti permangono fino al termine delle stesse.

### **ARTICOLO 9**

#### **Superfici concedibili per realizzazione fabbricati**

Ai concessionari che presenteranno un programma di sviluppo e valorizzazione che preveda la costruzione di fabbricati rurali (quali vano appoggio, locale per il ricovero del bestiame, sala mungitura, etc.) il limite di cui all'articolo precedente può essere aumentato fino ad un massimo di un ulteriore ettaro.



TERRENI IN ZONA B  
Terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale

**ARTICOLO 10**  
Tipologia di attività

Appartengono a questa categoria i terreni non inclusi nella categoria precedente, ma suscettibile di utilizzazione forestale, di tutela idrogeologica e valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Tali terreni saranno gestiti direttamente dal Comune o, previa concessione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, da Cooperative formate per almeno 3/4 da soggetti di cui all'Art. 2 o da Enti che perseguano finalità di valorizzazione forestale e/o ambientale, nel rispetto del Piano stabilito dal Consiglio Comunale e dei vincoli stabiliti dalle normative vigenti in materia forestale e di tutela ambientale.

L'eventuale concessione avrà una durata fino a 10 anni e potrà essere rinnovata su richiesta, con le stesse modalità di concessione salvo il mantenimento da parte del soggetto concessionario dei requisiti di cui al presente regolamento.

I terreni identificati in zona B potranno essere utilizzati anche ai fini dell'allevamento zootecnico non intensivo.

Il carico di bestiame su questi terreni non potrà superare in media i 0.60 UBA per ettaro onde evitarne l'eccessivo sfruttamento.

Potrà inoltre essere svolta attività agrituristica o di turismo rurale complementare a quelle indicate ai commi precedenti e potranno essere realizzate strutture per foresteria.

Inoltre su detti territori sarà possibile realizzare opere per l'espletamento delle attività complementari indicate nel piano di Valorizzazione, quali: centro di addestramento cani e tiro a volo connesso.

I fondi concessi potranno essere recintati se previsto nel progetto e nella relazione tecnica allegata, nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposite concessioni pena decadenza della stessa, onde salvaguardare il libero transito nelle strade esistenti.

Non potranno mai essere recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

**ARTICOLO 11**  
Titoli di preferenza e durata concessione

I terreni montani concessi ai fini dell'allevamento zootecnico sono concessi con le modalità previste dal presente regolamento nell'ordine di preferenza.

a) - Allevatori in forma singola o associata;

b)- Enti, Consorzi fra Enti e organizzazioni che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione agricola e zootecnica.

La concessione avrà la durata di anni 5, e potrà essere rinnovata alla scadenza, con le stesse modalità di concessione, qualora il concessionario ne faccia richiesta e abbia mantenuto i requisiti previsti dal presente regolamento.

Detto limite potrà essere elevato sino a un massimo di anni 10 dal Responsabile del Servizio Tecnico, con le modalità previste dal presente regolamento, qualora si renda necessaria la realizzazione di un piano di miglioramento fondiario e di una razionale valorizzazione aziendale, anche attraverso l'adeguamento strutturale dell'azienda mediante la fruizione di agevolazioni da parte di Enti Pubblici.

A tale scopo il Responsabile del Servizio Tecnico con le modalità di concessione stabilite dall' art. 4 potrà assegnare inoltre una superficie di terreno pari ad ha 1.00 con diritto di superficie per la costruzione delle seguenti opere:

- 1) Locale per il ricovero del bestiame;
- 2) Sala mungitura completa di impianti, servizi igienici e smaltimento reflui;
- 3) Vano appoggio ad uso del conduttore dell'azienda;

## **ARTICOLO 12**

### **Concessione di terreni sottoposti a vincolo**

La concessione dei terreni da adibire a pascolo, qualora trattasi di terreni sottoposti a restrizione di godimento (vincoli idrogeologici o di tutela ambientale, paesaggistica, turistica, ecc.) sarà subordinata all'autorizzazione delle Autorità competenti.

In caso di essenze tipo macchia mediterranea, il taglio su autorizzazione delle Autorità Forestale, deve essere fatto in modo da garantire la costituzione del bosco.

## TERRENI IN ZONA C

### *FORME DI UTILIZZAZIONE NON TRADIZIONALE DI USO CIVIVO*

#### Terreni destinati ad interventi turistici e sportivi

### **ARTICOLO 13**

#### Tipologia di attività

Appartengono a questa categoria quei terreni che per il loro particolare interesse naturalistico e paesaggistico possono essere destinati, nell'interesse della collettività e attraverso adeguati piani di valorizzazione approvati dal Consiglio Comunale, all'attività turistica ed in particolare alla pratica del turismo naturalistico, dell'agriturismo e del turismo rurale.

Su tali terreni potranno essere realizzate delle strutture ricettive, di ristoro, ricreative e dei punti sosta nell'ambito dei percorsi naturalistici, vantaggiose per la collettività e nel rispetto dei piani territoriali paesaggistici e del Piano Urbanistico Comunale o dal piano di fabbricazione.

Il Consiglio Comunale regola l'utilizzo di questi terreni attraverso adeguati piani di valorizzazione, appositamente da Esso approvati.

Le concessioni di tali terreni potranno essere rilasciate, con le modalità previste dal presente regolamento, a cittadini di Siapiccia o Cooperative composte per almeno 3/4 del loro corpo sociale da cittadini di Siapiccia o da Enti o Società pubblico/private che perseguano finalità di valorizzazione della realtà rurale e nel rispetto degli indirizzi di intervento debitamente definiti nei piani di valorizzazione approvati dal Consiglio Comunale.

La concessione di tali terreni avrà la durata di anni 10 e, potrà essere rinnovata alla scadenza con le stesse modalità di concessione, qualora il concessionario ne faccia richiesta e abbia mantenuto i requisiti previsti dal presente regolamento.

I terreni di cui al presente titolo, e fino alla loro assegnazione pluriennale come sopra indicata, possono essere concessi annualmente per un utilizzo agricolo e/o zootecnico.

TERRENI IN ZONA D

*FORME DI UTILIZZAZIONE TRADIZIONALE DI USO CIVIVO*

Terreni destinati a legnatico e pascolo

**ARTICOLO 14**

Scelta dell'area

Ogni anno, entro il mese di agosto, il Responsabile del Servizio Tecnico, sentito il parere dell'Ispettorato Forestale competente per territorio, delibera la località boschiva dove la popolazione potrà approvvigionarsi del legnatico per uso domestico.

**ARTICOLO 14a**

Documenti da produrre

I cittadini residenti interessati alla concessione di legnatico, dovranno produrre entro il 30 Settembre apposita domanda in bollo indirizzata al Responsabile del Servizio Tecnico.

**ARTICOLO 14b**

Quantità per nucleo familiare

Il legnatico per uso domestico non potrà superare la misura massima per nucleo familiare residente di n° 14 metri stereo (mc) sia per quanto riguarda il legnatico montano che l'Eucaliptus.

**ARTICOLO 14c**

Vendita

Qualora la massa legnosa superi le esigenze della popolazione il Responsabile del Servizio Tecnico, sentito il parere dell'Autorità forestale competente per territorio potrà vendere tale legnatico al miglior offerente mediante asta pubblica.

**ARTICOLO 14d**

Autorizzazione

Ai cittadini che ne avranno fatto richiesta verrà rilasciata autorizzazione per il taglio del legnatico da esibirsi in caso di controllo delle Autorità preposte (Guardie forestali, Guardia campestre

e/o personale incaricato dall'Amministrazione Comunale).

**ARTICOLO 14e**  
Pagamento

Le autorizzazioni al taglio del legnatico saranno rilasciate dal Responsabile del Servizio Tecnico dietro pagamento anticipato del corrispettivo della quantità di legna da tagliare.

**ARTICOLO 14f**  
Prezzo

Il prezzo del legnatico sarà stabilito dal Consiglio sentito il parere della Autorità forestale competente per territorio.

**ARTICOLO 14g**  
Modalità di esbosco

Il taglio, l'esbosco, nonché lo sgombrò dei detriti e degli avanzi delle lavorazioni, dovranno aver luogo entro il termine fissato. In difetto, il Comune ne curerà il trasporto e la vendita a spese degli interessati.

**ARTICOLO 14h**  
Zona concessa al taglio

Aperta una zona al taglio, per effetto della speciale concessione, sarà vietato in modo assoluto a chiunque l'accesso per il taglio e la raccolta di legna in qualsiasi altra zona boscata di proprietà del Comune.

**ARTICOLO 14i**  
Modalità di trasporto del legname

L'esbosco dei prodotti dovrà essere fatto per le vie naturali o su strada, a spalle, a soma, o con trattrice, essendo in ogni caso banditi lo strascico ed il rotolamento.

**ARTICOLO 14l**  
Sanzioni

Chiunque venga sorpreso a esercitare il taglio o la raccolta di legno in zona diversa da quella concessa, ovvero su piante non assegnate al taglio comprese nella zona di concessione, cade in contravvenzione alle norme e regolamenti forestali e sarà punito con un'ammenda da lire 200.000 a

lire 600.000.

Il cittadino residente che, pur nella zona di speciale concessione, prelevi abusivamente un quantitativo di legname eccedente alla assegnazione avuta, incorrerà in un'infrazione al presente regolamento, sarà tenuto a restituire il materiale prelevato e a corrispondere a titolo di penalità un'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000.

#### **ARTICOLO 14m** Sorveglianza

Qualora per ragioni di servizio gli Agenti Forestali non potessero presenziare in permanenza alle utilizzazioni, l'Ente Amministratore provvederà a farle vigilare dalla guardia comunale o da appositi incaricati, i quali saranno tenuti a denunciare immediatamente agli Agenti Forestali ogni fatto contravvenzionale.

#### **ARTICOLO 14n** Periodo di permanenza nei boschi

Il periodo di permanenza nei boschi per taglio e l'esbosco del legname dovrà di volta in volta essere fissato dal Comando Stazione del Corpo Forestale competente, secondo l'entità delle utilizzazioni stesse tenuto conto dei fabbisogni della popolazione e le prescrizioni di massima vigenti in Provincia.

#### **ARTICOLO 14o** Ammende

Ai cittadini residenti che risultassero recidivi in materia di contravvenzioni alla legge e regolamenti forestali saranno applicate le ammende nella misura massima.

#### **ARTICOLO 14p** Pascolo nelle zone concesse al taglio

Le zone concesse al taglio non potranno essere aperte al pascolo di nessuna specie di animali fintanto che non sarà diversamente disposto dall'Amministrazione Forestale.

#### **ARTICOLO 14q** Utilizzo dei proventi ricavati

I proventi ricavati da queste concessioni ed assegni e da quelli delle penalità relative ad infrazioni del presente regolamento, saranno destinati all'Ente Amministratore per opere di

miglioramento del patrimonio rurale dell'Ente, con particolare riguardo alla protezione dagli incendi dei boschi.

### TERRENI IN ZONA E

#### *TERRENI SEMINATIVI INTERESSATI DA COLTIVAZIONI ARBOREE*

### **ARTICOLO 15**

#### **Sanatoria dei terreni compromessi**

Appartengono a questa categoria quei terreni che per la presenza di impianti arborei di diversa natura, realizzati senza autorizzazione da parte comunale, risultano compromessi.

Il comune potrà, in accordo con quanto prescritto dal Piano di Valorizzazione, o procedere alla vendita dei suddetti terreni, favorendo il diritto di prelazione per i concessionari che li hanno detenuti e tuttora li detengono, o favorire opere di miglioramento secondo quanto previsto negli articoli precedenti.

La procedura di vendita sarà seguita ed approvata dal Consiglio Comunale che potrà avvalersi di tecnici per la valutazione delle citate superfici.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **ARTICOLO 16**

###### **Realizzazione di infrastrutture**

Le infrastrutture di cui al presente regolamento, espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Tecnico dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, di tutela ambientale e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle norme Regionali e Comunitarie vigenti.

Tali infrastrutture potranno essere realizzate solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla sospensione dell'uso civico da parte dell'autorità competente in materia, previa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale

##### **ARTICOLO 16 bis**

###### **Regolamentazione del diritto di superficie**

Il diritto di superficie dei terreni ricadenti in ZONA A e ZONA B è regolato nel seguente modo:

a)- Coloro che intendono ottenere il diritto di superficie su un'area comunale per la realizzazione di una rimessa, magazzino, casa appoggio, ovile, stalla, devono far domanda in bollo all'Amministrazione Comunale nella quale dovrà essere specificato il tipo di opera da realizzare.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'Art. 4 della Legge 04/01/1968, n. 15 dalla quale risulti l'attività esercitata dal richiedente.

b)- Le domande presentate verranno istruite dall'Ufficio Tecnico Comunale che potrà richiedere agli interessati ulteriori elementi di giudizio ai fini del completo esame della domanda.

Le domande istruite verranno esaminate dalla Commissione di cui all'art. 4 e rimesse al Responsabile del Servizio Tecnico che ne disporrà l'accoglimento e la definitiva concessione.

Ottenuta la concessione, entro 60 giorni il concessionario dovrà presentare al Comune il progetto esecutivo e la documentazione di rito per ottenere la prescritta concessione edilizia.

c)- Le aree verranno cedute con diritto di superficie. La costituzione del diritto avrà durata di anni 10 (dieci)

Allo scadere del termine, senza che sia stato chiesto il rinnovo, il diritto di superficie si estingue e il



Comune diventa proprietario della costruzione.

d)- il corrispettivo di cessione delle aree con diritto di superficie viene stabilito dal Consiglio su relazione tecnica dell'Ufficio Tecnico Comunale, e dovrà essere pagato anticipatamente da parte del concessionario in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno.

e)- Le convenzioni per la cessione delle aree con diritto di superficie dovranno essere stipulate mediante atto pubblico-amministrativo.

Possono usufruire della concessione delle aree tutti i cittadini residenti nel Comune di Siapiccia che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.

f)- Il concessionario deve:

- 1)- destinare l'area alle finalità indicate nell'atto di cessione,
- 2) - eseguire le opere in conformità al progetto approvato senza apportare modifiche che non abbiano il necessario benessere del Comune; 3)- rispettare, in fase esecutiva, le prescrizioni della concessione edilizia;
- 4)- realizzare le opere nel termine di anni 3 (tre) decorrenti dalla data della concessione edilizia;
- 5)- non cedere a terzi né l'area né la costruzione che verrà realizzata.

g)- Nel caso di inosservanza anche di una sola delle clausole contenute nel presente disciplinare, previa messa in mora del concessionario, il Comune rientra nella piena proprietà e libera disponibilità delle aree senza obbligo di corrispondere al concessionario inadempiente alcun rimborso né del corrispettivo pagato né per eventuali investimenti fatti sull'area stessa.

h)- Sono a carico del concessionario tutte le spese, nessuna esclusa, nascenti dall'atto di concessione.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Subaffitto e cessione del diritto**

Ai concessionari è fatto divieto di subaffittare i terreni avuti in concessione, pena la decadenza della stessa.

Le concessioni di cui al presente regolamento non sono cedibili a terzi; L'amministrazione, qualora sussistono i requisiti previsti dal presente regolamento, può autorizzare la cessione del diritto a favore di un componente del nucleo familiare del concessionario.

#### **ARTICOLO 18**

##### **Divieti**

Ai concessionari é fatto inoltre divieto di:

- a) cedere a terzi la concessione senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale;
- b) arrecare danni ai terreni comunali;
- c) introdurre bestiame nei terreni comunali senza la relativa autorizzazione di pascolo su quei terreni.
- d) tenere al pascolo un numero di capi superiore a quello ammesso al momento della concessione.
- e) rimuovere il confine fra lotto e lotto, o modificare lo stato delle strade ivi formate.
- f) modificare la destinazione d'uso dei terreni per la quale è stata rilasciata la concessione.
- g) non rispettare il piano colturale o di valorizzazione sottoscritto e/o allegato alla concessione

## **ARTICOLO 19**

### **Sanzioni**

La G.M. adotta, in via amministrativa, i provvedimenti per garantire il corretto uso dei beni di uso civico.

Coloro che non osservino il presente regolamento e le ordinanze emanate in materia incorrono, oltre che nelle sanzioni penali ed amministrative previste da altre norme, nelle sanzioni amministrative da lire 200.000 a lire 600.000.

Nel caso in cui il concessionario sia recidivo la sanzione amministrativa minima è pari a lire 600.000.

Il Comune ha il diritto pieno ed assoluto di verificare in qualsiasi momento le estensioni concesse, ed il corretto uso del bene concesso.

Le infrazioni al presente regolamento vengono comunicate al Sindaco con allegato il verbale motivato e sottoscritto dalla guardia municipale. Il Sindaco ratifica il provvedimento e commina le sanzioni previste.

Le contravvenzioni vengono riscosse dal tesoriere del Comune sotto forma di conciliazione entro 30 giorni dalla data di notifica al concessionario del provvedimento disciplinare disposto dal Sindaco.

Trascorso tale periodo senza la risoluzione della contravvenzione il suo ammontare verrà iscritto, per la riscossione nei ruoli esattoriali, maggiorato degli interessi e spese.

Qualora il concessionario abbia arrecato danni ai beni comunali oltre al pagamento della sanzione amministrativa, sarà tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel tempo stabilito, tutti i lavori che il comune ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il concessionario non ottemperi, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario, mediante ruoli esattoriali, le spese sostenute.

## **ARTICOLO 20**

### **Revoca della concessione**

Il Responsabile del Servizio Tecnico si riserva, inoltre, il diritto di revocare la concessione

del godimento:

- a) a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali;
- b) a chi sia moroso nel pagamento di due annualità consecutive.
- c) a chiunque modifichi la destinazione d'uso dei terreni per la quale è stata rilasciata la concessione.
- d) a chiunque non rispetti il piano colturale o di valorizzazione sottoscritto e/o allegato alla concessione
- e) a chiunque commette per più di due volte le infrazioni di cui ai punti C, D ed E dell'art. 18 del presente regolamento;

In caso di revoca della concessione, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità per il corrispettivo versato e per i lavori che avesse già eseguito nei terreni concessi.

La revoca determina la sospensione del godimento del bene e l'acquisizione al patrimonio disponibile Comunale delle infrastrutture esistenti senza alcun indennizzo

Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate nel presente regolamento.

#### **ARTICOLO 21** Cessata attività

Qualora il concessionario cessi l'attività o vengano a mancare i requisiti, la concessione verrà dichiarata decaduta; la decadenza determina la sospensione del godimento del bene e la acquisizione al patrimonio disponibile Comunale delle infrastrutture esistenti senza alcun indennizzo.

Lo scioglimento o il fallimento della società concessionaria comporta la decadenza della concessione senza alcun indennizzo.

#### **ARTICOLO 22** Tariffe

Il Consiglio Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 4, approva le tariffe per la concessione dei terreni d'uso civico; le stesse verranno aggiornate ogni triennio dal Consiglio, sentito il parere della commissione suddetta.

Le tariffe saranno differenziate per categoria e natura dei terreni.

Il canone della concessione sarà riscosso dall'Amministrazione Comunale tramite ruoli esattoriali o secondo norme indicate nella concessione

**ARTICOLO 23**  
Revoca per pubblico interesse

Le concessioni sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse.  
In tal caso competerà al concessionario un indennizzo pari al valore dei miglioramenti sussistenti, dedotte le somme rivalutate concesse quale contributo da Enti Pubblici.

**ARTICOLO 24**  
Ammende

Ogni triennio la G.M., su proposta della commissione di cui all'Art. 4, effettua l'aggiornamento delle ammende da pagare per la violazione del seguente regolamento.

**ARTICOLO 25**  
Impegni di spesa

Il consiglio comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione approva il conto economico previsionale della gestione dei beni d'uso civico con previsioni di passaggio fra le entrate e le uscite.

Nell'atto di approvazione del conto consuntivo su relazione del revisore, il Consiglio Comunale approva il conto economico della gestione dei beni di uso civico.  
Qualora il conto consuntivo non chiuda in pareggio il C.C. adotterà i provvedimenti per risanare la gestione dei beni di uso civico.

I capitali costituiti dalle indennità derivanti dall'ablazione dell'uso civico verranno destinate a favore della collettività di Siapiccia, titolare del diritto di uso civico, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione al fine di compensare il mancato esercizio del diritto d'uso civico.

**ARTICOLO 26**  
Rinnovo della concessione

Le concessioni di cui al presente regolamento potranno essere rinnovate alla scadenza se il concessionario avrà fatto richiesta e abbia mantenuto i requisiti di cui al presente regolamento.

Al momento delle assegnazioni l'amministrazione comunale dovrà preferibilmente dare precedenza ai concessionari uscenti, se questi hanno valorizzato le aree con interventi migliorativi.

Nel caso di morte o di invalidità permanente, la concessione si trasmette al coniuge o ai figli che ne abbiano fatto richiesta e abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.

Nel caso di minorenni la concessione è confermata fino al raggiungimento della maggiore età.

Nel caso in cui il concessionario perda la qualifica di coltivatore diretto o disoccupato l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di non rinnovare la concessione alla sua scadenza naturale

per assegnare tale terreno ad altro soggetto avente i requisiti dell'art. 2 del presente regolamento e la qualifica di coltivatore diretto o disoccupato. Al concessionario uscente spetta in tal caso l' indennizzo previsto dall'art. 22.

#### **ARTICOLO 27** Utilizzo del Regolamento

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni pluriennali già rilasciate saranno disciplinate dal presente regolamento. I titolari di dette concessioni devono adeguare i loro programmi e le loro attività al piano di valorizzazione dei terreni gravati da usi civici predisposto ed approvato dall'Amministrazione Comunale. All'entrata in vigore del presente regolamento verranno revisionate le concessioni in essere e saranno dichiarate decadute le concessioni con esso incompatibili.

#### **ARTICOLO 28** Norme parallele

Per quanto non previsto nel seguente regolamento valgono le leggi in vigore e le disposizioni di polizia rurale e forestale.

#### **ARTICOLO 29** Stesura del "Piano di valorizzazione"

Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento dovrà essere redatto un piano di valorizzazione dei terreni gravati da uso civico.

Il piano deve rispondere ai fini di pubblico interesse non deve compromettere l'uso civico né pregiudicare i diritti della collettività utente.

Tale piano può però prevedere per alcuni terreni una destinazione diversa da quella tradizionale qualora questo comporti per la collettività un reale e notevole vantaggio.

#### **ARTICOLO 30** Regolamenti precedenti

Con l' entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti in materia di usi civici.



IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
nella seduta del 15/11/2000

Comune di Siapiccia  
0783 449017  
09020 SIAPICCIA (OR)

VISTA la deliberazione adottata dal CONSIGLIO  
Ente: Comune di Siapiccia  
Numero: 000042 del 25/09/2000  
Oggetto: PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLE TERRE PUBBLICHE  
pervenuta il 6/10/2000 e registrata al protocollo n° 003488

VISTA LA Relazione dell'ufficio;  
VISTO IL Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000  
VISTA LA LR.23/10/78 n°62 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA LA LR.13/12/94 n°38 e successive modificazioni ed integrazioni.

ANNULLA PARZIALMENTE LA CITATA DELIBERAZIONE:

LIMITATAMENTE ai sottoelencati punti e per le motivazioni indicate:

- art.10, 3° comma: "avrà una durata fino a 30 anni e", per violazione dell'art. 16 della L.R. n° 12/1994 che prevede che la durata delle concessioni in riserva d'uso non può essere superiore a 10 anni.
- artt. 4, 2° comma; 6, 3° comma; 7, 1° e 2° comma; 10, 2° comma; 11, 3° e 4° comma; 14; 14c; 14e; 16, 1° comma; 16 bis; 20, 1° comma; limitatamente all'attribuzione alla Giunta Municipale e al Sindaco (art. 14e) di competenze gestionali che ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90 competono inequivocabilmente ai dirigenti, o nel caso non siano presenti nella dotazione organica dell'ente, ai responsabili di Ufficio o Servizio.

*Segr/UT*

COMUNE DI SIAPICCIA  
Prot. N. 2699 20 NOV 2000  
Cat. I Classe Fasc.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL RELATORE


f.to PALA

f.to LADU

f.to URRACI

Ai sensi dell'art 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta ai sensi dell'art. 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, è conforme all'originale.

CAGLIARI 17/11/2000  
GO/FS



IMPIEGATO INCARICATO

*[Handwritten signature]*





Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica


IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
nella seduta del 21/12/2000

Comune di Siapiccia  
0783 449017  
09020 SIAPICCIA (OR)

VISTA la deliberazione adottata dal CONSIGLIO  
Ente: Comune di Siapiccia  
Numero: 000056 del 28/11/2000  
Oggetto: ADEGUAMENTO REG.TO ALLEGATO AL PIANO DI VALORIZZAZIONI  
ONE DELLE OPERE PUBBLICHE AL PROVVED. DEL CORECO N.  
3488/200  
pervenuta il 5/12/2000 e registrata al protocollo n° 004289

VISTA LA Relazione dell'ufficio;  
VISTO IL Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000  
VISTA LA LR.23/10/78 n°62 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA LA LR.13/12/94 n°38 e successive modificazioni ed integrazioni.

DICHIARA LA CITATA DELIB. ESENTE VIZI CON RILIEVI:  
con invito all'ente a trasmettere altra copia conforme del regolamento in quanto  
nella copia trasmessa non sono state riportate le modifiche deliberate.



IL SEGRETARIO  
f.to CONTI

IL PRESIDENTE  
f.to LADU

IL RELATORE  
f.to PLANTA



Ai sensi dell'art 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, il sottoscritto attesta  
che la presente copia, redatta su fogli n° 0001, è conforme all'originale.

CAGLIARI 22/12/2000  
GO/FS

L'IMPIEGATO INCARICATO



pubbl. ALBO / atti / Delibera CC n°42/2000 P.01

N. 21

U.T.

13/04/02

*Alf. Deina*

*M.L.B.* COMUNE DI SIAPICCIA  
(Provincia di Cagliari)

Il presente è stato affisso  
all'ALBO PUBBLICO del

al \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_

Siapiccia, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale



COMUNE DI SIAPICCIA		
Prot. N. <u>968</u>	<u>13 APR. 2001</u>	
Cat. <u>X</u>	Classe	Fasc.

# Regione Autonoma della Sardegna

COMUNE DI SIAPICCIA: APPROVAZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE

## Il Presidente della Giunta Regionale

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la legge regionale 14 marzo 1994, n.12 "Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna";

VISTI gli artt. 8 e 9 della legge regionale 14 marzo 1994, n.12;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Siapiccia n. 42 del 25 settembre 2000 avente ad oggetto il "Piano di valorizzazione delle terre civiche";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/24 del 27 febbraio 2001, riguardante il Comune di Siapiccia - Piano di valorizzazione e recupero delle terre gravate da usi civici, artt. 8 e 9 della legge regionale 14 marzo 1994, n.12;

### DECRETA

E' approvato il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Siapiccia, n. 42 del 25 settembre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato mediante affissione nell'Albo del Comune interessato per la durata di trenta giorni. Decorso tale termine, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, **13 MAR. 2001**

IL PRESIDENTE  
- *Alf. Deina* -



SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA,  
COMPOSTA DI N° 1 FOGLI, E'  
CONFORME ALL'ORIGINALE EMESSE  
DA QUESTO UFFICIO.

Cagliari, li 13.3.2001

*Alf. Deina*

